

Dentro la crisi

Costruzioni: ancora luci e ombre

Il segnale positivo dell'aumento congiunturale del PIL dello 0,2% nel primo trimestre del 2019 - peraltro dimezzato rispetto al +0,4% dell'Eurozona - interrompe la recessione tecnica del terzo e quarto trimestre 2018; la crescita del primo trimestre dell'anno è il risultato di incrementi del valore aggiunto sia nel comparto dell'agricoltura, sia in quello dell'industria (manifatturiero e costruzioni, estrattivo ed energia), sia in quello dei servizi. Anche la produzione nelle Costruzioni mostra segnali di ripresa e a febbraio 2019 si conferma la tendenza alla crescita congiunturale in atto da novembre dello scorso anno, con un aumento più consistente di quelli riscontrati nei mesi precedenti. La crescita della produzione nell'ultimo trimestre dicembre-febbraio (+2,4% vs. trimestre precedente) migliora la performance del 2018 che è apparsa debole, soprattutto nel confronto internazionale, come evidenziato in una nostra recente analisi. La domanda di lavoro del comparto appare ancora debole. L'analisi della dinamica occupazionale nel settore delle Costruzioni basata sui dati Eurostat evidenzia che nel corso del 2018 l'Italia ritorna in territorio negativo segnando un -0,8%, dopo il segnale di tenuta (+0,2%) dell'anno precedente. Nell'Eurozona l'occupazione cresce dell'1,7%, nonostante l'edilizia tedesca presenti una performance negativa della stessa intensità di quella italiana. Trainano la crescita nell'area dell'euro la Spagna con un +8,2% e la Francia con un +3,6%. Su base triennale l'Italia, dopo l'Estonia, è il paese dell'UE a 28 con la peggiore performance (-4,6%) dell'occupazione. Il quadro della congiuntura delle

Costruzioni mostra, inoltre, una stagnazione dei prezzi degli immobili. Nel quarto trimestre 2018 i prezzi delle abitazioni, acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento, diminuiscono dello 0,6% rispetto allo stesso trimestre del 2017, variazione in leggera attenuazione rispetto al -0,8% registrato nel terzo trimestre 2018. Nel dettaglio, tale dinamica è trainata in territorio negativo dalla diminuzione del prezzo delle abitazioni esistenti (-0,7%, comunque in rallentamento rispetto al -1,3% del trimestre precedente), mentre stazionario risulta quello delle abitazioni nuove, anche se era in crescita dell'1,6% nel terzo trimestre 2018. In media, nel 2018, i prezzi delle abitazioni diminuiscono complessivamente dello 0,6%, a fronte di dinamiche di prezzo di segno opposto tra i prezzi delle abitazioni esistenti (che pesano per oltre l'80% sul dato complessivo), in diminuzione dell'1,0%, e quelli delle abitazioni nuove che aumentano dell'1,0%. Il sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia pubblicato da Banca d'Italia indica per il quarto trimestre 2018 una riduzione media tra il prezzo richiesto dal venditore e quello effettivamente pagato del 10,5%, in lieve attenuazione rispetto al trimestre precedente (10,8%) e sostanzialmente in linea rispetto al quarto trimestre 2017 (10,6%). Nelle Costruzioni assumono una specifica centralità le politiche di incentivazione degli interventi per ristrutturazioni e per risparmio energetico, con effetti rilevanti sull'occupazione del settore, come evidenziato in un nostro recente studio. La propensione a ristrutturare la casa rimane su buoni livelli.



DIFFERITA AL 31/5/2019 L'ADESIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

A seguito delle criticità evidenziate dal Garante della Privacy, l'Agenzia delle Entrate ha modificato le "Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche" prevedendo, in particolare, la necessità di aderire ad uno specifico servizio per la consultazione e l'acquisizione dei dati "completi" delle fatture transitate per il Sdl.

Al fine di superare detta criticità, l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 21.12.2018 ha modificato il Provvedimento 30.4.2018 disponendo che:

- ➔ per poter visionare / acquisire il file xml "completo" delle fatture emesse / ricevute dall'area riservata del proprio sito Internet è necessaria l'espressa "Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici", per la quale l'Agenzia attiverà un'apposita funzionalità nella citata area riservata;
- ➔ in caso di mancata adesione al servizio di consultazione / acquisizione delle fatture elettroniche da parte di almeno una delle parti (né il cedente / prestatore né l'acquirente / committente hanno richiesto l'attivazione del servizio), dopo aver recapitato la fattura al destinatario, l'Agenzia cancellerà il file xml della fattura elettronica, memorizzando esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti (non vengono memorizzati natura, qualità e quantità dei beni / servizi oggetto dell'operazione);
- ➔ per gli acquirenti / committenti consumatori finali "privati" persone fisiche, la mancata adesione al citato servizio comporterà l'indisponibilità di tutti i dati relativi alle fatture elettroniche ricevute. Il "privato" persona fisica, quindi, non avrà la possibilità di visionare neppure i dati "parziali" delle fatture ricevute;
- ➔ "al fine di consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse / ricevute", fintanto che non sarà resa disponibile la predetta funzione e nel periodo in cui è possibile aderire al servizio stesso, l'Agenzia memorizza temporaneamente i file xml "completi" delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione, previa richiesta, ai soggetti interessati

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina pomeriggio su appuntamento	dalle 8.30	alle 13
Martedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 dalle 15	alle 13 alle 16.30
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Giovedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 dalle 15	alle 13 alle 16.30
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12.30

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

(cedente / prestatore, acquirente / committente e intermediario abilitato delegato).

I NUOVI TERMINI DI MESSA A DISPOSIZIONE E ADESIONE AL SERVIZIO

Con il recente Provvedimento 29.4.2019 l'Agenzia delle Entrate ha rivisto i termini entro i quali:

- ➔ sarà resa disponibile, sul proprio sito Internet l'apposita funzione tramite la quale aderire al servizio di consultazione e acquisizione dei file fattura "completi";
 - ➔ il contribuente, direttamente o tramite un intermediario abilitato appositamente delegato, potrà aderire al citato servizio, con l'inclusione del file completo anche delle fatture memorizzate nel periodo transitorio.
- In particolare è disposto che:
- ➔ l'apposita funzione sarà attivata dal 31.5.2019 (anziché dal 3.5.2019);
 - ➔ l'adesione al servizio sarà possibile fino al 2.9.2019 (anziché fino al 2.7.2019).

Se entro tale data nessuna parte procede con l'adesione al servizio in esame, i file xml "completi" memorizzati nel "periodo transitorio" saranno cancellati e l'Agenzia procederà a memorizzare soltanto i relativi dati fiscalmente rilevanti (senza natura, qualità e quantità dei beni / servizi oggetto dell'operazione).

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

CRITICITÀ E PROPOSTE EVIDENZIATE DA R.E.T.E IMPRESA IN RELAZIONE

L'Associazione R.E.T.E. Imprese Italia, a cui partecipa tra gli altri la Confartigianato, si propone di raccogliere ed esaminare le istanze provenienti dal territorio in merito ai vari temi ed adempimenti di natura tributaria/fiscale ed ha la funzione di rappresentanza esercitata presso le sedi istituzionali.

In merito l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ha evidenziato che l'imminente novità non è ancora perfettamente delineata nel suo ambito di applicazione, per la mancanza del decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127/2015, nonché per quello da emanarsi di concerto con il Ministero dello sviluppo economico concernente l'individuazione delle zone prive di connessione internet.

Anche la sussistenza di alcune criticità, ancora irrisolte, per la determinazione del volume di affari cui fare riferimento al fine di stabilire la decorrenza dell'obbligo (1° luglio 2019 o 1° gennaio 2020), rende estremamente difficoltoso avviare l'acquisizione della strumentazione tecnologica idonea alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Al fine di fornire un fattivo contributo per risolvere i delineati problemi, oltre a proporre le categorie di operazioni che si ritiene opportuno esonerare dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, si espongono anche alcune possibili soluzioni alle criticità sopraindicate.

Non si può non ricordare quanto affermato dall'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015, secondo cui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sostituendo l'obbligo di certificazione fiscale con ricevute e scontrini fiscali, è da considerarsi rivolta alla medesima platea di soggetti tenuti all'assolvimento dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi con le regole di cui all'articolo 12 L. 413/91 e D.P.R. n. 696/96.

Infatti, come si legge nella relazione illustrativa, la trasmissione telematica dei corrispettivi costituisce un completamento della razionalizzazione e semplificazione del processo di certificazione fiscale, già avviato con l'obbligo di fatturazione elettroni-

ca, al fine di eliminare alcuni adempimenti contabili e di conservazione, facendo sì che l'Amministrazione acquisisca tempestivamente e in modalità sicura i dati per consentire la precompilazione dei dichiarativi IVA, redditi e liquidazione delle imposte soprattutto rivolta agli operatori di piccole dimensioni.

La trasmissione telematica dei corrispettivi non deve, quindi, essere intesa come un adempimento "aggiuntivo", ma come "sostitutivo" di un obbligo già esistente da assolversi con una differente modalità (telematica anziché cartacea).

Per tale motivo, si propone che nell'emanando decreto che individua gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi siano incluse tutte le operazioni elencate nell'articolo 2 D.P.R. n. 696/96, con la precisazione che per le stesse venga mantenuto l'attuale esonero dall'obbligo di certificazione mediante ricevute o scontrini fiscali. Trattasi, infatti, di operazioni che già erano state escluse dalla certificazione fiscale perché i prodotti ceduti sono soggetti ad accisa od aggi, oppure perché relativi ad attività marginali o per le quali l'adempimento poteva risultare poco agevole: mantenere l'esenzione dalla certificazione fiscale e dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi appare in linea con la sopraindicata finalità del nuovo adempimento.

Una ulteriore proposta di esenzione riguarda i soggetti che applicano il regime forfetario, di cui alla legge n. 190/2014: poiché tali contribuenti, non addebitando l'IVA sulle cessioni o prestazioni eseguite, presentano profili di rischio nulli sul versante di tale imposta, si suggerisce l'esclusione dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, lasciando che gli stessi continuino, ove obbligati, a certificare le operazioni di cui all'articolo 22 D.P.R. n. 633/72 mediante scontrino o ricevuta fiscale. In tal modo si eviterebbe di gravare contribuenti di ridotte dimensioni di ulteriori oneri di adeguamento dovuti all'acquisizione del registratore telematico o all'adattamento, ove possibile, del registratore fiscale in uso.

Altra categoria di soggetti che si richieda venga esonerata dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è rappresentata da coloro che attualmente certificano i corrispettivi mediante ricevuta fiscale e che operano presso l'abitazione del cliente o in forma ambulante: l'obbligo del rilascio del documento "commerciale" al cliente al momento dell'effettuazione dell'operazione impone all'imprenditore la necessità di dotarsi di idonei strumenti tecnologici, con caratteristiche di praticità che potrebbero incidere sulla relativa

spesa rispetto ad un comune registratore telematico a postazione fissa. Molto più semplice potrebbe essere, per la modalità con cui l'attività è esercitata, esonerare tali soggetti dal nuovo obbligo e mantenere l'attuale obbligo di certificazione.

Pur non formando diretto oggetto della consultazione pubblica si rappresenta, in merito all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e finanze, di concerto con il MISE, per individuare le zone prive di connessione internet (art. 2, comma 6-ter, D.Lgs. n.127/2015), la necessità che ai fini dell'esonero, nel caso di attività svolte in forma ambulante o presso l'abitazione dei clienti, sia la sede legale o amministrativa del soggetto che debba ricadere nelle zone individuate dal citato DM.

Infine, in relazione alle criticità interpretative riscontrate, si forniscono alcune soluzioni che potrebbero essere adottate, nel rispetto della finalità della norma, per poter correttamente individuare la decorrenza dell'obbligo dal 1° luglio 2019 in relazione al superamento dei 400.000 euro di volume d'affari:

- ➔ se l'attività è iniziata nel corso del 2018, per motivi di semplificazione, si dovrebbe assumere il dato come emerge dalla dichiarazione IVA 2019, senza procedere ad un riproporzionamento;
- ➔ se l'attività è iniziata nel corso del 2019, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2020 (salvo il caso in cui il soggetto, comunque, rientri negli esoneri);
- ➔ se sono esercitate più attività, di cui solo alcune rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 DPR 633/72 (in quanto le altre sono obbligatoriamente documentate con fattura), si propone che debba essere considerato il solo volume di affari attribuibile all'attività certificabile con scontrini e ricevute fiscali: tale scelta è giustificata da motivi di semplificazione in una fase di avvio, posto che tali soggetti saranno comunque tenuti all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dal 1° gennaio 2020.

L'ADOZIONE DEL REGIME FORFETARIO DOPO I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

La Finanziaria 2019 ha apportato significative modifiche al regime forfetario (in vigore dal 2019) riservato alle persone fisiche con ricavi / compensi

non superiori a un determinato limite. Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo una serie di chiarimenti relativamente alle predette novità ed in particolare, alle due nuove cause ostative all'accesso al regime in esame, ossia:

- ➔ possesso di partecipazioni in società di persone / srl;
- ➔ esercizio dell'attività nei confronti di datori / ex datori di lavoro.

La Finanziaria 2019 ha rivisto le cause di esclusione di cui alle lett. d) e d-bis) del citato comma 57, mentre le altre cause di cui alle lett. a), b) e c) sono rimaste invariate.

CAUSE OSTATIVE DA A A C:

Il regime in esame non può essere adottato:

- 1) dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. Sul punto l'Agenzia precisa che l'incompatibilità con il regime forfetario è "in re ipsa" ogni volta in cui il regime IVA / di determinazione del reddito sia un regime obbligatorio ex lege. In particolare, confermando quando specificato nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, l'Agenzia precisa che non sono compatibili con il regime forfetario le seguenti attività:
 - agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72);
 - vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
 - commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
 - editoria (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
 - gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
 - rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
 - intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72 (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
 - agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72);
 - agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/91);
 - vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, DPR n. 600/73);

- rivendita di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36, DL n. 41/95);
- agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, DL n. 41/95).

Nella Circolare n. 9/E in esame l'Agenzia specifica altresì che:

- l'esercizio di un'attività esclusa dal regime forfetario in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva ai fini IRPEF di un reddito d'impresa / lavoro autonomo, preclude l'accesso al regime anche per le altre attività esercitate non in regime speciale;
 - l'esercizio di un'attività agricola, nei limiti di cui all'art. 32, TUIR, produttiva ai fini II.DD. di reddito fondiario, non preclude l'accesso al regime forfetario per le altre attività esercitate.
- 2) dai soggetti non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
 - 3) dai soggetti che in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE.

CAUSA OSTATIVA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ LETTERA D

Ai sensi della lett. d), il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che contemporaneamente all'esercizio dell'attività:

- ➔ partecipano a società di persone / associazioni per l'esercizio in forma associata di arti e professioni ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / imprese familiari;

ovvero

- ➔ controllano direttamente o indirettamente srl / associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.

La "nuova" lett. d) differisce dalla precedente disposizione per i seguenti aspetti:

- ➔ richiamo espresso alle imprese familiari;
- ➔ soppressione dell'espresso riferimento alle srl trasparenti ex art. 116, TUIR;
- ➔ previsione, in via generalizzata, del controllo di-

retto o indiretto di srl / associazioni in partecipazione, a condizione che esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'esercente attività d'impresa / lavoro autonomo.

Partecipazione in società di persone

Con riferimento alle società di persone, la causa ostativa non opera a condizione che il soggetto, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, provveda preventivamente a rimuoverla.

Partecipazione in srl

Non possono applicare il regime forfetario i soggetti che controllano direttamente o indirettamente srl / associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.

Affinché operi la causa ostativa è necessario il verificarsi di entrambe le condizioni:

- ➔ controllo diretto o indiretto della srl / associazione in partecipazione;
- ➔ esercizio da parte delle stesse di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera ed il soggetto può adottare / continuare ad applicare il regime forfetario.

In merito al momento in cui la causa ostativa relativa al possesso di partecipazioni in srl opera, l'Agenzia precisa che assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, poiché solo nell'anno di applicazione del regime è possibile verificare "la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario".

Per la definizione di **controllo diretto** va fatto riferimento all'art. 2359, comma 1, C.c. e pertanto va fatto riferimento:

1. alla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. alla disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. all'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali

In merito al **controllo indiretto** va fatto riferimen-

to al comma 2 del citato art. 2359, in base al quale “ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi”. Nell’ambito delle persone interposte vanno ricompresi i familiari ex art. 5, comma 5, TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

L’Agenzia, nella Circolare n. 9/E in esame, ha chiarito che per individuare la riconducibilità o meno all’attività svolta dalla srl / associazione in partecipazione con quella svolta dal soggetto forfetario, occorre avere riguardo all’attività effettivamente svolta (indipendentemente dal codice Ateco dichiarato). Inoltre viene ulteriormente specificato che, in presenza di due codici attività appartenenti alla medesima Sezione Ateco, la riconducibilità diretta / indiretta delle due attività sussiste nel caso in cui il soggetto forfetario effettua cessioni di beni / prestazioni di servizi (assoggettati ad imposta sostitutiva) alla srl direttamente / indirettamente controllata, la quale deduce i relativi componenti negativi di reddito. Di conseguenza, non sono ritenute “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” tutte le attività autonomamente esercitate dalla srl. Tale condizione è ritenuta soddisfatta:

- ➔ in assenza di acquisti di beni / servizi dal soggetto forfetario;
- ➔ nel caso in cui i costi dei predetti beni / servizi non siano deducibili fiscalmente.

Non sono ritenute “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” le attività esercitate dalla srl utilizzando anche beni / servizi dal soggetto forfetario classificabili in una Sezione Ateco differente da quella in cui sono classificabili le attività esercitate dal soggetto forfetario.

CAUSA OSTATIVA RELATIVA ALL’ATTIVITÀ SVOLTA NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO LETTERA D BIS

Ai sensi della lett. d-bis) il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di una professione. La “nuova” formulazione della lett. d-bis) è finalizza-

ta ad evitare “artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza”.

In merito alla causa ostativa in esame, l’Agenzia nella Circolare n. 9/E precisa che:

- ➔ i parametri cui fare riferimento per determinare la prevalenza sono i ricavi conseguiti / compensi percepiti. Il requisito della prevalenza va inteso in senso assoluto. Di conseguenza la causa ostativa scatta se i ricavi conseguiti / compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro / soggetti a essi riconducibili siano superiori al 50%;
- ➔ la verifica della prevalenza va effettuata al termine del periodo d’imposta

SOGGETTI RICONDUCIBILI AI “DATORI DI LAVORO”

Dopo aver evidenziato che la citata lett. d-bis) ricomprende nel suo ambito applicativo i soggetti che producono redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex artt. 49 e 50, TUIR, l’Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame precisa che la causa ostativa non riguarda i pensionati, qualora il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge. La causa ostativa scatta in caso di interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio, licenziamento, dimissioni) e di prosecuzione con l’ex datore di lavoro / soggetti direttamente o indirettamente allo stesso riconducibili.

Francesco Bandini

f.bandini@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI MAGGIO 2019

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 4,089%	Euribor 3m + 5,350 = 5,039%	Euribor 3m + 6,750 = 6,439%	Euribor 3m + 8,300 = 7,989%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,689%	Euribor 3m + 3,700 = 3,389%	Euribor 3m + 4,700 = 4,389%	Euribor 3m + 5,400 = 5,089%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,689%	Euribor 3m + 3,700 = 3,389%	Euribor 3m + 4,700 = 4,389%	Euribor 3m + 5,400 = 5,089%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,939%	Euribor 3m + 5,150 = 4,839%	Euribor 3m + 6,300 = 5,989%	Euribor 3m + 8,300 = 7,989%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,089%	Euribor 3m + 2,900 = 2,589%	Euribor 3m + 4,700 = 4,389%	Euribor 3m + 5,400 = 5,089%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,689%	Euribor 3m + 3,700 = 3,389%	Euribor 3m + 4,700 = 4,389%	Euribor 3m + 5,400 = 5,089%

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,939%	Euribor 3m + 5,150 = 4,839%	Euribor 3m + 6,750 = 6,439%	Euribor 3m + 8,300 = 7,989%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,689%	Euribor 3m + 3,700 = 3,389%	Euribor 3m + 4,700 = 4,389%	Euribor 3m + 5,400 = 5,089%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,689%	Euribor 3m + 3,700 = 3,389%	Euribor 3m + 4,700 = 4,389%	Euribor 3m + 5,400 = 5,089%

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,939%	Euribor 3m + 5,150 = 4,839%	Euribor 3m + 6,300 = 5,989%	Euribor 3m + 7,500 = 7,189%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,089%	Euribor 3m + 2,900 = 2,589%	Euribor 3m + 3,800 = 3,489%	Euribor 3m + 4,900 = 4,589%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,689%	Euribor 3m + 3,700 = 3,389%	Euribor 3m + 4,700 = 4,389%	Euribor 3m + 5,400 = 5,089%

Autotrasporto

Nuova normativa in vigore per gli NCC dal 13 maggio 2019

Per chiarire lo stato dell'arte della normativa in vigore per gli NCC (noleggio con conducente) dal 13 maggio 2019, riportiamo di seguito le modifiche alla precedente normativa L.21/92.

Art. 3. Servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.
3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.

Art. 11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con pro-

prio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa. 4-bis.

In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Alcune considerazioni:

OBBLIGO DEL FOGLIO DI SERVIZIO

Anche la normativa precedente, sia pure applicata raramente, prevedeva l'obbligo del "Foglio di Servizio" ovvero della pre-registrazione di ogni servizio con partenza ed arrivo alla rimessa. La nuova legislazione conferma quest'obbligo anche se, per il ritorno in rimessa ad ogni singolo servizio, è prevista la deroga al rientro quando il foglio di servizio registra più prenotazioni.

Il FdS cartaceo deve essere conservato in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa. Il FdS cartaceo deve avere una numerazione progressiva delle singole pagine da compilare e dovrà contenere:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;

- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

FOGLIO DI SERVIZIO “ELETTRONICO”

Dovrà essere adottato con un decreto interministeriale il prossimo 30 giugno 2019; i dati dovranno essere trattati secondo la vigente normativa della privacy in forma semplificata in quanto ci sono i dati del fruitore del servizio.

Al momento non si conoscono le modalità operative

RIMESSA

Viene precisato che la sede operativa del titolare della licenza e almeno una rimessa devono essere nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, ma può disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della stessa provincia previa comunicazione agli stessi comuni. Quest'ultimo concetto può essere modificato dalla “Conferenza Stato-Regioni” che può individuare ulteriori aree territoriali omogenee.

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE

È prevista inoltre l'istituzione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e NCC.

SANZIONI

Si ricorda che la normativa degli NCC, in caso di violazioni ripetute, può portare anche al ritiro della carta di circolazione dell'automezzo e dell'autorizzazione.

L'evoluzione della normativa è monitorata da Confartigianato.

Alberto Camporesi

camporesi@confartigianato.fo.it